

3) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNUALITÀ 2021.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L'Art. 1 comma 69... Un attimo solo.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì sì, no, sta qua, ce l'ho.

Visto l'Art. 1 comma 639 della Legge 147 del 2013, come modificata dall'Art. 1 comma 14 Legge 208/2015, istitutivo dell'imposta unica Comunale a partire dal primo gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria IMU di cui all'Art. 13 del D.L. 0612/2011 n° 201, convertito con modificazione dalla Legge 22/12/2011 n° 214 della tassa sui rifiuti TARI e dal tributo per i servizi indivisibili TASI;

Visto l'Art. 1 comma 703 della Legge 147/2013, il quale stabilisce comunque che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n° 201, convertito con modificazione dalla Legge 214/2011 che anticipava l'istituzione a decorrere dal primo gennaio 2012 dell'imposta municipale propria, di cui agli Artt. 8 e 9 del D.Lgs...

Sì, un attimo, scusate.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ho chiesto supporto ai Consiglieri scrutatori e mi hanno dato queste cifre. Allora, se contiamo un attimo i presenti. Consiglieri scrutatori, gentilmente facciamo più attenzione la prossima volta però. Allora, siamo 22 presenti. Quindi, rispetto al punto numero 2 all'ordine del giorno... Torniamo un attimo indietro, Consiglieri. Vanno un attimo rivotati l'ultimo emendamento proposto dal Consigliere Conte, quindi modifica Art. 8 "Rateizzazione". All'Art. 8 il comma 4 è abrogato. Quindi, chi è favorevole? Chi è contrario? Se riusciamo a contare per favore.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non può essere.

SEGRETARIO GENERALE – No, perché siete 22 compreso il Sindaco.

Fuori microfono

SEGRETARIO GENERALE – Ecco. E un astenuto, perché in Aula siete 22.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi si astiene? Un astenuto, il Presidente. Quindi, sono 21 contrari e un astenuto. Poi avevamo approvato... Proposte di approvazione di modifica al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate Comunali, vale a dire il secondo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Quindi, sono 21 favorevoli e un astenuto. Per l'immediata esecutività medesima votazione. Quindi, terzo punto all'ordine del giorno: "Approvazione delle aliquote IMU per l'annualità 2021. Rileggo dall'inizio.

Il Dirigente del settore servizi finanziari, visto l'Art. 13 del D.L. 62... 2011 n° 201, convertito con modificazione dalla Legge 214/2011, che anticipava l'istituzione a decorrere dal primo gennaio 2012 dell'imposta municipale propria di cui agli Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'Art. 4 del D.L. 16/2012 e dall'Art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 e dell'Art. 1 comma 707 della Legge 147/2013;

Viste le disposizioni dell'Art. 8 e dell'Art. 9 del D.Lgs. 23/2011, nonché le norme dell'Art. 14 comma 1 e 6 del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'Art. 4 del D.L. 16/2012, convertito con modificazione della Legge 44/2012 e nell'Art. 1 commi 707 e 728 della Legge 147 del 2013;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92 dell'Art. 1 commi 161 e 170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamata dall'Art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'Art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazione dalla Legge 213/2012;

Visto l'Art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 come modificato dall'Art. 1 comma 729 della Legge 147 del 2013;

Visto, altresì, l'Art. 10 comma 4 D.L. 35/2013 convertito con modificazione dalla Legge 64/2013, che ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto l'Art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n° 102 convertito con modificazione dalla Legge 124/2013, che stabilisce con decorrenza dal primo gennaio 2014 l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fin tanto che permanga tale destinazione non siano locati;

Richiamati il comma 639 dell'Art. 1 della Legge 147 del 2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei Comuni TASI e del comma 667 del medesimo Articolo, in virtù del quale il Comune ha facoltà di determinane le aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge;

Richiamati inoltre i commi 707 e 708 dell'Art. 1 della Legge 147/2013, che hanno determinato con decorrenza dal primo gennaio 2014 l'esclusione dell'imposta dell'abitazione principale e relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 13 dell'Art. 13;

Delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 146 del 24 giugno 2008;

Della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Di un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizia urbano con unità unica immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate e alle forze di Polizia di ordinamento militare da quello dipendente delle forze di Polizia di ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28 comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n° 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'Art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, ed inoltre stabilito che per i terreni agricoli il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile è pari a 75;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati e aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'Art. 93 del D.P.R. del 24 luglio '77 n° 616;

Visti i commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'Art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208, Legge di Stabilità 2016, che hanno stabilito con decorrenza primo gennaio 2016 eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale e alle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea diretta entro il primo grado, la base imponibile IMU ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per come classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo e i parenti in linea diretta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera;

Il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'Art. 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23;

L'esclusione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali IAP e coltivatori diretti C.D.;

I terreni agricoli posseduti e non condotti da C.D. e da IAP, moltiplicatore per il calcolo della base imponibile è pari a 135;

Sono escluse dall'IMU le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari socio assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre del '98 n° 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n° 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, convertito con modificazione della Legge 23 maggio 2014 n° 80 che ha previsto l'Art. 9 bis che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 1) è una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto il D.M. 28 novembre 2014 esenzioni dall'IMU prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'Art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre '92 n° 504;

Visto, altresì, l'Art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell'Art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'Art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, nonché dell'Art. 1 comma 702 della Legge 147/2013;

Visto l'Art. 1 comma 380 lettera f) della Legge 24 dicembre del 2012 n° 228, Legge di stabilità 2013, che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata dall'aliquota standard dello 0,76% previsto dal comma 6 primo periodo;

Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2015 recante misure urgenti in materia di IMU, con il quale il territorio del Comune di Giugliano è stato classificato tra i Comuni non montani e, pertanto, con decorrenza primo gennaio 2014 sono soggetti ad IMU;

Visto l'Art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre del 2019 n° 160 Legge di bilancio 2020, il quale reca la disciplina della nuova IMU e, testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020 l'imposta Comunale unica di cui all'Art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

L'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del su citato Articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160;

Visti, in particolare, i commi da 748 a 757 dell'Art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019 n° 160, che regolano la disciplina delle aliquote della nuova imposta e qui di seguito testualmente riportate;

749 – dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre '93 n° 557, convertito con modificazione dalla Legge 26 febbraio 1994 n° 133, pari allo 0,1% i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

751 – fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, in ogni caso il (inc.) è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal primo gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU;

Art. 752 – l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

753 – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 è riservata allo Stato. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi da quella di cui ai commi da 750 a 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86% e i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale possono aumentarla sino allo 1,06 percentuale o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili ai sensi del comma da 10 a 26 dell'Art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208, i Comuni con espressa deliberazione del Consiglio Comunale da adottare ai sensi del comma 779 pubblicata nel sito Internet del dipartimento delle finanze del Ministero delle Economie e delle Finanze ai sensi del comma 767 possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 e alle condizioni di cui al comma 28 dell'Art. 1 della Legge n°

208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione;

Art. 756 – a decorrere dall’anno 2021 dei Comuni in deroga all’Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre ’97 n° 446 possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuata con Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentita la conferenza Stato città e autonomie locali, che si pronuncia entro 45 dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di 45 giorni il Decreto può essere comunque adottato;

Art. 757 – in ogni caso, anche se non si intende diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi precedenti, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale, che consente previa selezione della fattispecie di interessi del Comune tra quelli individuati con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui al comma 761 e 771. Con lo stesso Decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al dipartimento delle finanze del Ministero delle Economie, delle finanze del prospetto delle aliquote. Atteso che in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione dell’aliquota della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, vista la precedente deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Consiglio Comunale n° 7 del 12 marzo 2020, con la quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU di cui alla Legge 147/2013 e 160/2019. Visto l’Art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, visto inoltre l’Art. 193 comma 3 del TUEL, così come modificato dalla Legge “634?” comma 1 n° 35 lettera c) D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118, aggiunto dall’Art. 1 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2014 n° 126, per il quale per il ripristino degli equilibri di bilancio in deroga all’Art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Richiamato l’Art. 1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, il quale disciplina i termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, e che più precisamente prevede. Per l’anno 2020 i Comuni in deroga all’Art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 all’Art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 e l’Art. 172 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di

cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, possono approvare le delibere concernenti e le aliquote, il regolamento delle imposte oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione...

SEGRETARIO GENERALE – Signori?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io lo so che è complicato. È complicato pure per me ovviamente, perché è lungo ed estenuante leggere tutti questi Articoli, però più mi parlate sopra più faccio difficoltà e allunghiamo. Grazie.

Richiamato l'Art. 1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU, e che più precisamente prevede:

Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito Internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze del 28 ottobre dello stesso anno;

Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, il termine perentorio del 14 ottobre nello stesso anno nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate, di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre '97 n° 496, approvato con deliberazione Consiliare n° 23 in data 5 giugno 2007;

Vista la risoluzione del dipartimento delle finanze del MEF n° 1 del 18 febbraio 2020, relativo al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 57 e 67 all'Art. 1 della Legge 360/2019, da cui emerge sino all'adozione del Decreto di cui al comma 756 la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione dell'aliquota dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale dall'Art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 314;

Visto il testo unico della Legge sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto l'Art. 106 del D.L. 18 maggio 2020 n° 34, convertito con modificazione dalla Legge 17 luglio 2020 n° 77, che ha previsto per l'esercizio 2021 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato Articolo 151 comma 1 è differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti;

Visto il D.L. 22 marzo 2021 n° 41, cosiddetto "Decreto Ristori", con il quale è stato disposto con ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile "201?", con la quale è stato disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 31 maggio 2021;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione del tributo IMU approvato con delibera del Commissario straordinario in funzione del Consiglio Comunale n° 35 del 14 settembre 2020;

Ritenuto di dare atto che le aliquote di seguito indicate decorrono dal primo gennaio 2021;

Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'imposta IMU si rimanda al regolamento Comunale per l'applicazione del tributo IMU approvato con delibera del Commissario Straordinario in funzione del Consiglio Comunale n° 35 del 14 settembre 2020;

Di disporre che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione entro i termini di Legge;

Di disporre che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000.

SEGRETARIO GENERALE – Consiglieri, in Aula.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per favore, in Aula chi deve rientrare. Per favore in Aula, o altrimenti silenzio. Grazie.

Propone di deliberare;

Di approvare per l'anno 2021 nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione della nuova imposta municipale propria IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160;

Tipologia degli immobili, regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizioni, non incluse nelle sottostanti classificazioni, aliquote IMU 10,6%, unità immobiliari delle categorie A1, A8 e A9 adibite ad abitazione...

Scusi, Sindaco.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per mille.

E relative pertinenze nella misura massima di unità pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7 6 per mille;

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille;

Di dare atto che suddette aliquote entrano in vigore il primo gennaio del 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito Internet del dipartimento delle finanze e del Ministero delle Economie e delle Finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letta la delibera, è aperta la discussione. Chi si vuole prenotare per la discussione? Verifichiamo se ci sono interventi. Se non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, passiamo alla votazione. Quindi, oggetto della votazione è “Approvazione delle aliquote IMU per l'annualità 2021”. Chi è favorevole? 21 favorevoli. Chi si astiene? Un astenuto, il Presidente. Chi è contrario? Nessun contrario. Quindi, 21 voti favorevoli e un solo astenuto, nessun contrario.

(Vociare in Aula)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però, per favore o gli scrutatori contano, perché sennò altrimenti non possiamo fare così per ogni votazione.

Fuori microfono

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma che ci vuole a contarli un attimo quando alzano le mani? Allora, sono 20 favorevoli e un solo astenuti. Segretario, 20 favorevoli e un solo astenuto. Per l'immediata esecutività medesima votazione?

SCRUTATORE – Sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La proposta è accolta. Quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno.